

# COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

*Provincia di Forlì - Cesena*



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 19.01.1998**

## **TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Art. 1 Oggetto del Regolamento***

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali assimilati nel territorio del Comune e viene adottata ai sensi dell'art.21 del Dc. Lgs n.22 del 5 febbraio 1997 e dell'art. 14 – comma 4<sup>^</sup> - della Legge Regionale 17 luglio 1994, n. 27.

### ***Art. 2 Finalità della raccolta differenziata***

1. L'istituzione del servizio di raccolta differenziata si propone le seguenti finalità:
  - a) consentire un più facile recupero delle frazioni presenti nei rifiuti per le quali esista o possa essere promosso un mercato;
  - b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
  - c) contenere gli spazi necessari per le discariche ed assicurare il miglioramento delle caratteristiche degli effluenti (biogas e percolato) da esse prodotti;
  - d) migliorare il rendimento dei processi di trattamento termico finalizzati al recupero energetico;
  - e) favorire la produzione di composti di qualità, garantendo la disponibilità di residui organici non contaminati.

2. L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale e gli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita delle materie e dall'energia recuperate è valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

### ***Art. 3 Definizioni***

Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) raccolta differenziata: l'insieme delle operazioni atte a selezionare già nella fase di raccolta, dai rifiuti urbani e speciali, le frazioni merceologiche dalle quali si possono recuperare materiali in forma omogenea od energia, ovvero che debbono essere ridotte volumetricamente o trattate in modo da favorire le operazioni di stoccaggio definitivo in condizioni di sicurezza;
- b) conferimento: le operazioni compiute dai produttori per consegnare i materiali della raccolta differenziata ai servizi di raccolta;
- c) raccolta: le operazioni di prelievo e trasporto ai centri di collettamento (piattaforme ecologiche), compiute da appositi servizi pubblici o privati, dei materiali della raccolta differenziata; le operazioni di raccolta potranno riguardare i materiali delle stazioni ecologiche (di base ed attrezzate), ovvero per talune frazioni, i materiali prelevati a domicilio previo appuntamento, o conferiti negli appositi contenitori destinati alle raccolte mirate;

- d) raccolta itinerante: le operazioni di raccolta di alcuni rifiuti pericolosi eseguita periodicamente in luoghi pubblici prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- e) raccolta mirata: il servizio di raccolta organizzato presso particolari utenze (esercizi pubblici, scuole, centri commerciali, uffici, ecc.) selezionate in quanto localizzate in aree di limitata viabilità per i mezzi adibiti alla raccolta, o per il particolare interesse dei quantitativi e/o dei materiali prodotti; il servizio rientra nell'ambito di uno specifico programma e viene effettuato previo accordi col Comune, o con il gestore del servizio;
- f) stazioni ecologiche di base: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;
- g) stazioni ecologiche attrezzate: aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite e accessibili solamente in orari prestabiliti;
- h) piattaforme ecologiche: impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico, ovvero allo stoccaggio definitivo;
- i) frazione umida: i materiali putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati;
- j) frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è di interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;
- k) rifiuti speciali riutilizzabili recuperabili: si intendono quei rifiuti che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
- l) rendiconto annuale della raccolta differenziata: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi (tipologie di materiali), economici e contenente riferimenti alle collaborazioni dei cittadini, aziende, associazioni di volontariato; il successo della raccolta differenziata è valutato in percentuale rapportando il quantitativo dei rifiuti raccolti in modo differenziato alla somma delle quantità di rifiuti raccolti in modo indifferenziato e differenziato.

#### **Art. 4** **Organizzazione del servizio**

1) Il Comune, o per esso il gestore del servizio, provvederà alla individuazione nel territorio dei bacini di utenza delle stazioni ecologiche di base e attrezzate seguendo le indicazioni fornite dalla Regione nelle linee guida per l'organizzazione dei servizi;

2) Il Comune, o il gestore del servizio, realizzano le stazioni ecologiche di base e attrezzate tenendo conto delle indicazioni e dei modelli predisposti dalla Regione.

3) Il Comune, o il gestore del servizio, si fanno carico della promozione e della diffusione delle informazioni relative a:

- a) finalità e obiettivi della raccolta differenziata,
- b) organizzazione del servizio,
- c) modalità e procedure di attuazione,
- d) andamento periodico del servizio,

individuando di volta in volta gli strumenti più idonei per la divulgazione delle informazioni alle utenze.

## **Art. 5** **Modalità di conferimento**

1) Il conferimento dei materiali di raccolta differenziata deve avvenire ad opera del produttore negli appositi contenitori o presso i servizi provvisti dal Comune, o per esso dal gestore del servizio; il conferimento deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità, tempi e norme di comportamento, richiamate anche nella tabella apposta nella sezione.

2) I contenitori saranno collocati in stazioni ecologiche di base e attrezzate; in particolari casi di utenze localizzate in aree di difficile viabilità, o ritenute di particolare interesse per la tipologia e/o il quantitativo di rifiuti conferibili, i contenitori potranno essere collocati direttamente presso l'utente previo sua richiesta all'Ente gestore e parere favorevole di questo ultimo.

3) I seguenti rifiuti urbani possono essere conferiti senza alcun onere da parte dei produttori:

- a) carta, vetro, plastica, alluminio e pile in distinti contenitori contrassegnati da apposita dicitura, raggruppati in stazioni ecologiche di base cui si potrà accedere in qualsiasi momento;
- b) verde da giardini (sfalci e potature), rifiuti ingombranti di origine domestica (elettrodomestici, ecc.), imballaggi (cartone, legno, plastica, metalli, pneumatici, batterie auto, oli esausti, contenitori vuoti di farmaci e di fitofarmaci, di fertilizzanti, teli per pacciamatura usati in agricoltura, lampade esauste, prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "X1", alle stazioni ecologiche attrezzate, nel rispetto degli orari di esercizio al pubblico e delle modalità riportate nel regolamento interno della stazione;
- c) i seguenti rifiuti urbani pericolosi e non possono essere conferiti anche gli appositi mezzi che effettuano periodicamente il servizio di raccolta itinerante secondo modalità e tempi definiti da apposite tabelle collocate presso le aree di sosta individuate: pile e batterie auto, farmaci scaduti, oli esausti minerali e vegetali, prodotti etichettati "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi", lampade a fluorescenza;
- d) i farmaci scaduti possono essere conferiti anche negli appositi contenitori ubicati all'interno delle farmacie negli orari di esercizio pubblico;
- e) i rifiuti ingombranti di origine domestica e i rifiuti verdi derivanti dalla manutenzione dei giardini possono anche essere esposti ai limiti della proprietà secondo modalità e tempi stabiliti dal gestore del servizio di raccolta;
- f) carta e cartone, vetro, alluminio, materiali ferrosi, plastica e sostanza organica prodotti presso attività produttive o di servizio assoggettate alla TARSU possono essere conferiti negli appositi contenitori collocati presso la stessa utenza nell'ambito del progetto di raccolta mirata, secondo modalità concordate con l'Ente gestore;

4) Il gestore del servizio può definire successivamente, previo accordo con il Comune, ulteriori modalità di conferimento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata, fornendo adeguata informazione presso gli utenti.

**Art. 6**  
**Modalità di raccolta**

1. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata:

- a) tramite le stazioni ecologiche di base, per quanto riguarda la carta, il vetro, la plastica, l'alluminio, le pile;
- b) tramite le stazioni ecologiche attrezzate, per quanto riguarda i rifiuti ingombranti di origine domestica (elettrodomestici, ecc.), il verde da giardino (sfalci e potature), gli imballaggi (cartone, legno, plastica), i metalli, i pneumatici, le batterie auto, gli oli esausti, i contenitori vuoti di farmaci, fitofarmaci e di fertilizzanti, i teli per pacciamatura usati in agricoltura, le lampade esauste, i prodotti e relativi contenitori etichettati: "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi";
- c) tramite raccolta domiciliare, previo appuntamento, dei rifiuti ingombranti e del verde da giardini;
- d) tramite raccolta itinerante periodica di rifiuti pericolosi presso aree di sosta temporanee individuate da apposita segnaletica;
- e) tramite gli appositi contenitori collocati all'interno di farmacie per quanto riguarda i farmaci scaduti;
- f) tramite appositi contenitori collocati direttamente presso le utenze nell'ambito del programma di raccolta mirata per quanto riguarda la carta e cartone, il vetro, la plastica, l'alluminio, i metalli, la sostanza organica:

2. I contenitori presenti nelle stazioni ecologiche di base ed attrezzate e presso le utenze specificatamente individuate nell'ambito del progetto di raccolta mirata devono avere caratteristiche conformi alle norme tecniche UNI e alle specifiche individuate indicate dalla Regione Emilia - Romagna nelle linee guida per l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata; devono comunque essere tali da rispettare il paesaggio e il decoro urbano.

3. La frequenza minima di svuotamento dei contenitori presenti nelle stazioni ecologiche di base deve essere rapportata ai quantitativi di rifiuti conferiti, e comunque deve essere tale da garantire costantemente la possibilità di conferimento dei materiali e il corretto utilizzo dei contenitori.

4. La frequenza minima di svuotamento dei contenitori presenti nelle stazioni ecologiche attrezzate deve essere proporzionale agli stoccaggi effettuati e comunque deve essere conforme a quanto previsto dall'art.6 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

5. La frequenza di svuotamento dei contenitori distribuiti per la raccolta mirata viene comunicata ai titolari delle singole utenze ed ai produttori dal gestore del servizio.

6. Il gestore del servizio, previo accordo con il Comune, ha facoltà di definire successivamente ulteriori modalità di raccolta differenziata finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle norme vigenti, fornendo adeguata informazione agli utenti.

**Art. 7**  
**Obblighi per i produttori dei rifiuti urbani e assimilabili**

1. I cittadini che fruiscono del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono tenuti a collaborare alla raccolta differenziata secondo le modalità stabilite al

presente Regolamento Comunale e nella misura delle loro concrete possibilità: non vengono fissati., per i cittadini utenti, dei limiti quantitativi di materiale (per ciascuna frazione oggetto della raccolta differenziata), da conferire ai servizi di raccolta, gli utenti vengono, tuttavia, invitati a contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

### **Art. 8** **Incentivi**

1. Il Comune, o il gestore del servizio, predisponde forme di incentivazione individuali per le utenze conferenti alle stazioni ecologiche attrezzate presidiate per favorire lo sviluppo e l'incremento dei servizi di raccolta differenziata.

2. Gli incentivi potranno essere in natura o, qualora se ne ravvisi la concreta fattibilità economica, potranno consistere in una riduzione della tassa o tariffa del servizio di raccolta e smaltimento commisurata alle quantità di rifiuti conferiti in modo differenziato.

3. In considerazione del carattere delle iniziative di incentivazione che verranno attuate, il Comune, o il gestore del servizio, avranno facoltà di variarle in relazione ai risultati conseguiti ed agli obiettivi prefissati; ogni nuova iniziativa o variazione delle preesistenti deve essere oggetto di campagna informativa a mezzo stampa, oltre che attraverso gli abituali canali di informazione adottati dal Comune o dal gestore del servizio.

4. Particolari incentivazioni saranno previste per le utenze produttive e/o di servizio assoggettate alla TARSU, come riportato nell'art.11.

### **Art. 9** **Norme di comportamento**

1. Ai fini di un corretto utilizzo delle stazioni ecologiche di base e dei contenitori per la raccolte mirate si fa:

- a) divieto assoluto di rimuovere o spostare i contenitori dalla loro sede;
- b) divieto assoluto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati nelle tabelle applicate sui contenitori stessi;
- c) divieto assoluto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
- d) divieto assoluto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
- e) obbligo di rispettare le disposizioni riportate sulle apposite tabelle affisse sui contenitori.

2. Per un corretto utilizzo delle stazioni ecologiche attrezzate si fa

- a) :divieto di accedere alla stazione fuori dagli orari di esercizio degli utenti;
- b) divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
- c) divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;
- d) divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
- e) obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione e di attenersi alla più precise indicazioni di comportamento impartite dal custode;

3. Per le raccolte domiciliari si fa:

- a) divieto di esporre ai limiti di proprietà degli utenti materiali difformi da quelli prescritti;
- b) obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
- c) obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi degli ingombranti.

4. Per le raccolte itineranti si fa:

- a) obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa presso l'area di sosta individuata;
- b) l'obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
- c) obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi dei rifiuti.

## **TITOLO II°**

### **RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIUTI RIUTILIZZABILI PROVENIENTI DA LOCALI DI ATTIVITA' ASSOGGETTATE A TARSU.**

#### *Art. 10*

#### *La raccolta differenziata dei rifiuti speciali riutilizzabili (raccolta mirata)*

1. La raccolta da parte di servizi pubblici di rifiuti speciali riutilizzabili verrà prevista solo nell'ambito delle attività assoggettate a TARSU, e verrà limitata alle seguenti tipologie di materiali:

- a) carta e cartone;
- b) legno non contaminato da rifiuti speciali o pericolosi;
- c) contenitori vuoti in vetro e frammenti di vetro;
- d) scarti organici di origine vegetale;
- e) materiale plastico in polietilene (PE) e in polietilene tereftalato (PET).

2. Il servizio di raccolta verrà istituito direttamente presso l'utente su presentazione di specifica richiesta valutata dal gestore del servizio e verrà espletato previa stipula di apposita convenzione fra il produttore e il gestore del servizio.

#### *Art. 11*

#### *Incentivazione alla raccolta differenziata*

1. Nell'ambito delle attività e servizi assoggettati a TARSU si prevedono forme di incentivazione per incrementare l'entità della raccolta differenziata. Gli utenti assoggettati al servizio di cui all'art. 10 possono usufruire di incentivazione nel caso in cui siano in grado di garantire un conferimento minimo annuale, che può essere variato in relazione alle decisioni della Giunta Comunale, e stimato attualmente in 1.000 Kg. Tale quantitativo di rifiuti riutilizzabili potrà essere conferito dall'utente anche a soggetti privati in possesso di autorizzazione all'effettuazione del servizio raccolta e trasporto; in questo caso l'accesso all'incentivazione avviene mediante

presentazioni di fatture attive e/o passive comprovanti il quantitativo di rifiuti effettivamente conferito.

2. L'incentivazione è attualmente prevista sotto forma di riduzione della TARSU pari 50,6 lire per Kg. conferito, sino ad un massimo del 40% della stessa TARSU. Tale valore può essere variato in relazione alle decisioni della Giunta Comunale.

3. Ulteriori forme di incentivazioni possono essere previste dal Comune, o dal gestore del servizio previo accordo col Comune stesso, in relazione alle finalità della raccolta e dei risultati conseguiti.

#### ***Art.12.***

#### ***Raccolta differenziata di rifiuti speciali non assoggettati a tarsu.***

1. Per la raccolta differenziata di rifiuti speciali presso produttori non assoggettati a TARSU il Comune, o il gestore del servizio, potranno stipulare apposite convenzioni con i produttori.

### **TITOLO III° ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

#### ***Art.13***

#### ***Riconoscimento ed autorizzazione***

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali e che operano senza fine di lucro utilizzando attività di volontariato.

2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1, concordino con il Comune o col gestore del servizio gli ambiti in cui possono operare e le modalità di intervento.

3. Le associazioni di cui al comma 1 vengono autorizzate a collaborare alla raccolta differenziata senza pregiudizio di carattere religioso politico, stabilendo ambiti e modalità di intervento, purchè non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

4. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procede a selezione secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

#### ***Art. 14***

#### ***Principi gestionali e requisiti***

1. I principi cui devono attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudine di decoro cittadino, in particolare nell'espletamento delle attività devono:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare spargimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;

- garantire la pulizia ed il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso devono essere garantite la pulizia ed il decoro di tali attrezzature e il rispetto delle disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico;

3. Le associazioni di volontariato devono dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguate alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

4. Le associazioni di volontariato devono garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione a collaborare per la raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli di intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.

### *Art. 15* *Condizioni operative*

1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca (carta, cartone, plastica);
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- alluminio in forma di lattine per liquidi;
- metalli;
- rifiuti ingombranti di origine domestica.

2. si fa espresso divieto di raccolta di:

- frazione umida dei rifiuti urbani;
- verde da giardino;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti speciali assimilabili;
- oli e batterie auto.

3. Le iniziative delle associazioni di volontariato non devono comunque determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

4. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività svolta in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; devono, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non utilizzate.

## **TITOLO IV° SANZIONI**

### ***Art. 16 Sanzioni***

1. Le inosservanze alle disposizioni elencate ai commi 1, 2, 3, dell'Art. 9 sono punite con sanzioni amministrative comprese tra L. 50.000 e L. 1.000.000;
2. Le sanzioni sono notificate ai trasgressori dagli addetti alla vigilanza del territorio comunale; se compiute all'interno delle stazioni ecologiche attrezzate, possono essere segnalate dal personale di custodia agli addetti alla vigilanza;
3. I casi di danneggiamento intenzionale (doloso) delle attrezzature della raccolta differenziata comporteranno il differimento alla autorità giudiziaria.